

D.L. 112/08 DEL 25 GIUGNO 2008 - MODIFICHE ALL'ART. 49 DEL D.LGS.231/2007

Il Decreto Legge in oggetto ha apportato, con efficacia immediata, sostanziali modifiche all'art.49 del D.lgs.231/2007 che reca nuove disposizioni riguardanti l'uso del denaro contante, assegni e libretti al portatore.

In particolare il nuovo disposto legislativo stabilisce il limite di € **12.499,99**, in luogo del precedente di € **4.999,99**, oltre il quale sussiste:

- il divieto del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari al portatore tra soggetti diversi (comma 1);
- l'obbligatorietà dell' apposizione della clausola di **non trasferibilità** e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario in caso di emissione di assegni bancari e postali (comma 5);
- l'obbligatorietà per le Banche e Poste Italiane S.p.a dell'apposizione della clausola di **non trasferibilità** in caso di emissione di assegni circolari, vaglia cambiari e postali (comma 8).

Inoltre, il limite di € 12.499,99 diviene l'importo massimo del saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore (comma 12) che, in caso contrario, dovranno essere obbligatoriamente estinti o ridotti a una somma inferiore a tale limite entro il 30 giugno 2009 (comma 13).

Infine è abrogato l'obbligo dell'apposizione del codice fiscale del girante su assegni bancari e circolari emessi in forma libera (ultimo periodo comma 10).

Rimane fermo quanto altro disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007.